

C o m u n e d i M a r i g l i a n o
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE
AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE**

-MODIFICATO con delibera di C.C. n. 41 dell'11.07.2017-

INDICE

Art 1. FINALITÀ

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Art 3. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 4. NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 5. REQUISITI PER LA NOMINA

Art 6. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art 7. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 8. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art 9. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 10. COMPITI DEL COMUNE

**Art. 11. CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE
VOLONTARIO COMUNALE**

Art 12. ENTRATA IN VIGORE

Art 1. FINALITÀ

Il Comune di Marigliano, istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale Volontaria Comunale, individuandolo con la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale.

Le GAV, minute di apposito decreto sindacale, svolgono, all'interno del territorio comunale, attività informative ed educative sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti, funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con capacità di sanzionare le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, concorrendo alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, nonché di riferire agli organi competenti le violazioni di legge

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Vigilanza Ambientale Volontario non è retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con L'Ente .

L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art 3. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, l'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, si identifica nella figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 – comma 2 del D. Lgs. N. 152 del 03 aprile 2006; D.L. 10-12-2013 n. 136, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 6 febbraio 2014 n. 6 (Terra dei Fuochi), nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e di controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le suddette attività vengono svolte altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente; le attività predette si configurano in compiti di Polizia Amministrativa ai sensi dell'art. 13 e 14 legge 689/1981).

L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale dovrà essere munito di un apposito documento di riconoscimento quale un tesserino comunale rilasciato dal Comune di Marigliano, indicante:

- Denominazione dell'Ente;
- Cognome e nome;
- Numero identificativo del tesserino;
- Foto tessera

e che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art 4. NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio provvedimento amministrativo tra i candidati reputati idonei.

Tale provvedimento dovrà essere rinnovato ogni anno.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato i soggetti interessati dovranno espletare un corso di formazione, conforme in buona parte al regolamento Regionale sulle GAV.

Art. 5. REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età ;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata con certificato anamnestico del medico curante;
- non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale;

Art 6. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con provvedimento amministrativo del Sindaco .

Il Sindaco emanerà il provvedimento di nomina di Ispettore Volontario, nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Il decreto ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e/o revocato.

L'incarico può essere rinnovato su richiesta, sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o una revoca.

All'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposito indumento (pettorine fornite dal Comune) riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.11.1991 n. 266.

Art 7. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'ispettore ambientale volontario comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- a) assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile;
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- d) durante il servizio di vigilanza indossare la pettorina fornita dal comune di Marigliano;
- e) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- f) compilare relazione sul servizio reso nel rispetto dei compiti assegnati (Art.9) facendola pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso il Comune e comunque non oltre 24 ore dalla compilazione;
- g) usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- h) Osservare il segreto d'ufficio;
- i) Accertare, elevare e contestare le violazioni in materia Ambientale ai sensi dell'art. 13 e 14 Legge 689/1981 (come da Decreto Sindacale in possesso);

Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a darne immediatamente notizia al Comando di polizia Municipale o alla locale stazione CC.

Art 8. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale volontario comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

A seguito di eventuali gravi segnalazioni di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e sentito l'interessato, il Sindaco potrà disporre la sospensione o la revoca della nomina con decreto monocratico.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

Art 9. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Gli ispettori ambientali volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione, ovvero:

- a) attività informative, educative, di prevenzione, di segnalazione e di accertamento sul territorio comunale finalizzate alla prevenzione e alla corretta applicazione dei Regolamenti e Ordinanze Sindacali circa il corretto conferimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale;
- b) protezione della flora e fauna.

Il singolo volontario deve assicurare almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilità delle giornate e gli orari.

Art 10. COMPITI DEL COMUNE

Il Comune organizza il servizio garantendone il corretto funzionamento dello stesso.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo all'Area Tecnica del Servizio Ecologia ed Ambiente e devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo di Polizia Municipale.

La figura apicale del Corpo di P.M. esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative.

Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio di volontariato.

La copertura assicurativa per i rischi e le responsabilità connessi all'attività di vigilanza delle guardie ambientali volontarie comunali è limitata agli infortuni verificatisi esclusivamente durante l'esecuzione dei servizi debitamente concordati.

Art 11. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari Comunali.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche se appartenente ad altro Ente, o da associazioni Ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.

La figura apicale del Corpo di P.M. è responsabile dell'intero procedimento compresa la indizione del bando di selezione e l'organizzazione per il corso di formazione.

Il corso di formazione della durata di dieci ore, si articolerà sulle seguenti materie:

- a) la figura ed i compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale; esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente T.U.A.;
- b) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale nonché in materia sanzionatoria ed in particolare l'analisi delle disposizioni contenute nella Legge 689/1981.

Sono esonerati quei soggetti già in possesso di attestati di frequentazione di corsi in materia di guardie ambientali e/o appartenenti alle forze dell'ordine, anche in pensione.

Art 12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Marigliano.